

MARIA ROSA DI SIMONE, *La stregoneria nella cultura giuridica del Settecento italiano*, in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, lettere ed arti» (ISSN: 1122-6064), s. 7 v. 6 (1996), pp. 235-253.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ataga>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



MARIA ROSA DI SIMONE

LA STREGONERIA NELLA CULTURA GIURIDICA DEL SETTECENTO ITALIANO

ABSTRACT - The intense debate on penal law in Italy during the eighteenth century regarded *crimen sortilegii* as a marginal problem. Whereas philosophers and scientists, notably Tartarotti and his followers, engaged in heated diatribes, most jurists maintained a somewhat prudent or even a decidedly conservative attitude. Only towards the end of the century did a few important criminalists begin openly to dissent from tradition. Yet even they refrained from polemical, radical criticism, thus confirming that juridical science in Italy found this extremely delicate matter difficult to face, because of its close links with heresy and the supernatural.

KEY WORDS - Witchcraft, 18th century law.

RIASSUNTO - La problematica relativa al *crimen sortilegii* restò marginale nell'intenso dibattito sul diritto penale sviluppatosi in Italia durante il Settecento. Mentre filosofi e scienziati si impegnarono in accese diatribe, tra le quali un ruolo centrale assunse quella avviata dal Tartarotti, i giuristi mantennero, salvo qualche eccezione, un atteggiamento assai prudente e, in molti casi, decisamente conservatore. Solo verso la fine del secolo emerge una evoluzione e alcuni importanti criminalisti esprimono il loro dissenso nei confronti della tradizione. Ma anche essi evitano i toni polemici e radicali, confermando la difficoltà della scienza giuridica italiana ad affrontare questo argomento che, per il suo collegamento con l'eresia e con il soprannaturale, appariva particolarmente delicato.

PAROLE CHIAVE - Stregoneria, Diritto, Settecento.

L'intensa riflessione sul diritto penale è un aspetto fondamentale e caratteristico dell'illuminismo giuridico italiano. Nel corso del Settecento si vennero moltiplicando le opere che si ponevano interrogativi circa l'origine, i limiti e la titolarità del diritto di punire, la natura delle pene e i criteri per una corretta applicazione e graduazione di esse, la definizione e classificazione dei reati. Tali scritti si orientavano in gran parte verso le nuove correnti del pensiero europeo che, rifiutando l'arbitrarietà e la crudeltà dei metodi in uso fino

ad allora, facevano riferimento a teorie utilitaristiche, umanitarie e proporzionalistiche della repressione dei reati, convergenti, nel loro vario combinarsi ed intrecciarsi, verso una generale ridefinizione del diritto penale attraverso la mitigazione, la certezza e la laicizzazione delle norme ⁽¹⁾.

Ma tra i vari aspetti sostanziali e processuali affrontati in questo fruttuoso e vivace dibattito, quello relativo al delitto di stregoneria non sembra avere suscitato un interesse pari alla sua importanza né essere stato trattato con l'ampiezza e la carica polemica di altri temi sicché, nel campo strettamente giuridico, esso non rappresentò un terreno di scontro significativo tra innovazione e tradizione come avvenne, secondo il parere di Franco Venturi, nell'ambito della filosofia e della storia delle idee con la disputa avviata dal Tartarotti ⁽²⁾. Le trattazioni più autorevoli e approfondite in materia continuarono ad essere quelle canonistiche in quanto la stregoneria era spesso collegata all'eresia ed è significativo che, invece di elaborare nuovi testi, furono ristampate numerose opere precedenti che si riallacciavano talvolta alle impostazioni tradizionali risalenti al *Malleus maleficarum* ⁽³⁾.

Molto usato fu, fra gli altri, il manuale del generale del terzo ordine francescano Francesco Bordoni, nel quale alla stregoneria è dedicato uno spazio notevole e articolato in varie sezioni ⁽⁴⁾, quello del giurista e teologo cremonese Cesare Carena dove sono illustrate con minuzia le varie manifestazioni dei fenomeni diabolici ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Sull'argomento cfr. F. VENTURI, *Utopia e riforma nell'illuminismo*, Torino 1970, p. 119 ss.; M. A. CATTANEO, *La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII*, Ferrara 1974; A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975, p. 11 ss.; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 383 ss.; A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del III congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, I, Firenze 1977, pp. 408 ss.; P. COMANDUCCI, *Introduzione a L'illuminismo giuridico: Antologia di scritti giuridici*, Bologna 1978, p. 22 ss.; AA.VV., *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. BERLINGUER e F. COLAO (*La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*. Ricerche coordinate da L. BERLINGUER, 10), Milano 1990.

⁽²⁾ F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, p. 355 ss.

⁽³⁾ Per un'analisi di questo testo e la relativa bibliografia cfr. D. MOSCARDA, *Donna-strega. Misoginia della grande epoca inquisitoriale (dall'analisi del Malleus Maleficarum e dalla lettura di alcuni altri trattati di demonologia giuridica)*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, XL, 1991, p. 67 ss.

⁽⁴⁾ F. BORDONI, *Manuale consultorum in causis S. Officii contra haereticam pravitatem refertum, quamplurimis dubiis novis et veteribus resolutis*, Parmae 1693.

⁽⁵⁾ C. CARENA, *Tractatus de modo procedendi in causis S. Officii*, Cremonae 1636.

il *Sacro Arsenale*, del domenicano bolognese Eliseo Masini, trattato sintetico di procedura con vari riferimenti all'argomento, riedito più volte durante il Settecento ⁽⁶⁾. Ancora nella seconda metà del secolo, poi, furono ripubblicati il complesso volume del gesuita Martino Delrio ⁽⁷⁾, la cui prima edizione risaliva al 1603, nel quale la tematica è sviscerata nei suoi molteplici aspetti con grande ampiezza e completezza e quello del francescano Ludovico Maria Sinistrari ⁽⁸⁾ che, nel paragrafo dedicato alla «daemonilitas», descrive i vari tipi di accoppiamento dei diavoli con gli esseri umani ed enumera gli indizi e le prove che consentono di sottoporre i sospetti alla tortura, mentre nella lunga trattazione sul *sortilegium* illustra dettagliatamente le pene ed esamina le costituzioni emanate da vari pontefici in materia.

Significativo, per valutare la persistenza in campo canonistico delle impostazioni ereditate dal passato, è il volume del domenicano Tommaso Vincenzo Pani, pubblicato la prima volta nel 1789 e la seconda nel 1795, dove, contro i detrattori dell'epoca, si difende l'operato dell'Inquisizione nei vari settori di sua competenza e si critica l'eccessiva tolleranza dei tempi moderni definendola: «quella voce soave, che con maggior frequenza risuona ai dì nostri sulle labbra degli Amatori del Secolo: e se ne vuole tanto dilatata la pratica, che non v'è costume sì strano, non sì viziosa operazione, non sistema di vivere così sregolato e improprio che venga escluso dalle cortesie accoglienze di così autorevole protettrice»⁽⁹⁾. Mentre la smodata libertà trascina nella rovina la famiglia e la società, l'autore rivendica contro i «tollerantisti indiscreti» l'importanza dell'azione svolta nei secoli dall'Inquisizione per arginare la stregoneria della quale si impegna a dimostrare l'esistenza e la pericolosità sulla scorta di esempi storici e citazioni autorevoli, in contrapposizione alle affermazioni degli scettici e dei nemici della Chiesa.

Secondo il Pani, il supremo tribunale del S. Uffizio di Roma era sempre stato attento a distinguere tra la realtà e le fantasie femmi-

⁽⁶⁾ E. MASINI, *Sacro Arsenale ouero Pratica dell'ufficio della Santa Inquisizione*, Bologna 1679.

⁽⁷⁾ M. DELRIO, *Disquisitiones magicarum libri sex*, 3 tomi, Moguntiae 1603.

⁽⁸⁾ L. SINISTRARI DE AMENO, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus iudicibus et advocatis fori ecclesiastici et laici commodissimus cum universa criminalis materia juxta canonici et caesarei juris praescripta in eo exacte pertractatur*, Venetiis 1700.

⁽⁹⁾ T. V. PANI, *Della punizione degli eretici e del Tribunale della S. Inquisizione. Lettere apologetiche*, s.l., 1795, p. IX.

nili e aveva esercitato un accurato controllo in questo senso sugli altri organi giudicanti mentre spesso, da una parte, il popolo si sollevava disordinatamente, uccidendo le streghe senza regolare processo e, dall'altra, le corti di giustizia laiche le condannavano abusivamente, sicchè in definitiva le donne giustiziate dalle autorità ecclesiastiche risultano ben poche, a dispetto dei calcoli tendenziosi del «bugiardo Voltaire». Comunque il delitto di stregoneria resta per questo scrittore gravissimo, indipendentemente dai suoi effetti concreti ed egli deplora i sostenitori della tolleranza i quali «vogliono che il castigo delle streghe sia sempre stato ingiustissimo, perchè vogliono che il loro delitto non sia mai stato punibile, e che gli orribili loro attentati abbiano meritato sempre più compassione che vendetta, e questo è ch'io chiamo una pazzia insoffribile. Abbia o no l'effetto il sortilegio, è questo un atto esterno d'infedeltà, che merita severo castigo, e secondo le maggiori o minori indisposizioni dell'animo di chi lo commette, dev'essere più o meno punito. Non può forse la strega divenire infedele, se resta delusa nelle sue malconcepite speranze? non può ostinarsi ne'suoi errori? o la sua interiore o esteriore infedeltà è così dissimile a quella degli altri, che meriti trattamento diverso? Pazzie sono queste, che non possono venire in capo che di gente stravolta» ⁽¹⁰⁾. In realtà, per il Pani, i difensori delle streghe mirano a diffondere l'incredulità e l'ateismo e proprio in questa ottica l'opera del tribunale dell'Inquisizione gli appare esser stata meritoria e anche troppo riguardosa e prudente.

Le posizioni dei canonisti si riflettono largamente nelle opere dei giuristi laici per buona parte del Settecento. Un esempio può essere offerto dal trattato di Domenico Ursaya, professore di diritto criminale alla Sapienza di Roma ⁽¹¹⁾ che, in armonia con il carattere tradizionale del suo insegnamento, espone i principi relativi al *crimen sortilegii* ricalcando puntualmente le opere ecclesiastiche. Sulla base di autorevoli scrittori a partire da Tommaso d'Aquino, egli si preoccupa innanzitutto di definire il delitto come una superstizione che utilizza strumenti diabolici per ottenere i propri illeciti fini e

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 413. Anche tra gli storici moderni, peraltro, taluno ha in parte ridimensionato l'azione della Inquisizione romana nella persecuzione contro le streghe, sostenendo che la trattazione delle cause per sortilegio avvenne di solito all'insegna della moderazione e dell'equilibrio: cfr. G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze 1990.

⁽¹¹⁾ D. URSAYA, *Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae*, Romae 1706.

sostiene che la mancata realizzazione di questi ultimi non cancella l'esistenza del crimine né evita la pena: «malitia enim sortilegii non pendet ab effectus positione sed ab intentione utentis (...) et generaliter quod in delictis animus potius, quam effectus inspicere debeat» ⁽¹²⁾. Dopo avere descritto le tre principali specie di sortilegi, «divinativum scilicet, amatorium et veneficum seu maleficum», nelle loro varie manifestazioni, egli precisa che ciascun tipo può contenere elementi di eresia e si addentra in una particolareggiata enumerazione delle circostanze che consentono di individuare o escludere la presenza di tali elementi ⁽¹³⁾. L'eresia determina sia l'attribuzione della causa al foro ecclesiastico sia l'applicazione delle sanzioni specificamente previste per quel reato mentre, in sua assenza, il colpevole può essere giudicato «ab utroque iudice». La pena di morte prevista dal diritto civile è, secondo lo scrittore, ormai caduta in desuetudine e sostituita dalla fustigazione, dall'esilio o dal servizio nelle triremi, salvo il caso in cui la magia abbia causato un omicidio ⁽¹⁴⁾.

In realtà, nella prima metà del Settecento, specialmente in alcune zone dell'Italia settentrionale, la pena capitale fu ancora applicata dai tribunali civili sulla base di prove anche solo presuntive, come dimostra la decisione emanata da Giovanni Sebastiano Vespignani nel 1717, quando ricopriva la carica di pretore di Rovereto. Questo giurista, giudicato dai suoi contemporanei colto e retto, non esitò a riconoscere la responsabilità di una accusata di stregoneria nell'aver causato il decesso di una donna, il deperimento di alcuni bambini e le tempeste di grandine, determinando in tal modo la condanna a morte dell'imputata e la carcerazione della figlia di lei. Mentre le argomentazioni dell'avvocato difensore sono volte da una parte a far rispettare le garanzie processuali previste dal diritto vigente e dall'altra ad erodere la credibilità di quel tipo di reato, la posizione del Vespignani aderisce alla tradizione, appoggiandosi all'autorità di scrittori come, fra gli altri, Farinaccio, Carena, Torreblanca, Delrio e Cospì. Egli contesta, in particolare, l'opinione per cui la confessione, da sola, non può costituire una prova decisiva, sostenendo che, nei delitti riguardanti «res internas, et occultas», l'accertamento è difficilissimo e pertanto «eorumdem respectu facilius ad

⁽¹²⁾ *Ibidem*, p. 6-7

⁽¹³⁾ *Ibidem*, p. 88 ss.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, p. 103 ss.

condemnationem procedi potest, pedem figendo in rei confessione, precipue congruenter adminiculata». Né, a suo avviso, si può tenere in eccessiva considerazione l'eventualità di trovarsi in presenza di illusioni e allucinazioni delle imputate, sicchè deve bastare «praecipue in hisce casibus, efficax praesumptiva probatio» ⁽¹⁵⁾.

Eppure non mancavano nella tradizione giuridica italiana ed europea autorevoli opinioni tendenti a ridimensionare e definire con maggiore precisione la repressione in questa materia. Lo stesso *consilium* «mulier striga», attribuito a Bartolo da Sassoferrato ma dimostrato una falsificazione dalla moderna critica, se da una parte giudicava la stregoneria meritevole di pena capitale, dall'altra lasciava trasparire un certo scetticismo. Esso, infatti, sospendeva il giudizio col rimettersi prudentemente ai teologi circa i poteri diabolici delle streghe: «in hoc ultimo, an tactu, vel visu, possint strigae, seu lamiae nocere, maxime usque ad mortem, remitto me ad Sanctam Ecclesiam, et sacros Theologos; quia in hoc puncto pro nunc nihil determino» e soprattutto affermava con chiarezza e decisione che l'imputata, qualora avesse rinunciato immediatamente o entro un ragionevole lasso di tempo alle deviazioni ereticali connesse alle pratiche magiche e si fosse pentita dei suoi errori, non era passibile di pene temporali, che invece andavano senz'altro applicate in caso si fosse resa colpevole di omicidio dovuto a riti stregonici. Grande cautela emerge poi da un *consilium* del celebre Oldrado da Ponte, divenuto un riferimento classico e molto citato nel medioevo proprio per indurre a valutare con prudenza i casi di sortilegio distinguendoli da quelli di eresia ⁽¹⁶⁾.

Più tardi, mentre nel rinnovato clima culturale dell'umanesimo la questione della stregoneria diveniva oggetto di crescente atten-

⁽¹⁵⁾ G. S. VESPIGNANI, *Vota decisiva seu ratione decidendi*, Bononiae 1741, LXXXVI, p. 353 ss., in particolare p. 355, n. 16-17, p. 356, n. 18, 26. Al riguardo cfr. A. PADOVANI, *Sortilegio e stregoneria in una decisione di Giovanni Sebastiano Vespignani (1717)*, in *Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736)*. Atti del convegno Faenza 30 aprile 1988, Faenza 1989, p. 143 ss.

⁽¹⁶⁾ Il *consilium* pseudo-bartoliano è stampato in G. B. ZILETTI, *Consiliorum seu responsorum ad causas criminales recens editorum ex excellentiss. quibusque iureconsultis et veteribus et novis*, 2 tomi, Venetiis 1566-1571, I, VI, f. 5 r. Per quello di Oldrado cfr. OLDRADI DE PONTE, *Consilia seu responsa, et quaestiones aureae*, Venetiis 1570, *consilium* CCX, f. 90 v-91 r. Sui problemi relativi alla attribuzione e all'utilizzazione di questi pareri cfr. M. ASCHERI, *Streghe e «devianti»: alcuni «consilia» apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, p. 81 ss.;

zione da parte di intellettuali e filosofi, Andrea Alciato, in un consulto, aveva espresso forti dubbi sulla credibilità dei fenomeni diabolici: «nam et medici maximos effectus corruptae menti imaginariaeque ludificationi tribuunt» e, pur protestando la sua adesione agli insegnamenti della Chiesa, aveva sottolineato l'importanza di attenersi ai fatti senza farsi fuorviare dalla fantasia: «quis enim in somniis, et nocturnis imaginibus non extra seipsum deducitur?»⁽¹⁷⁾. Altrove, inoltre, egli aveva negato la competenza del giudice inquisitore nelle cause contro donne accusate di preparare filtri magici sulla base di deposizioni di altre donne dedite alle stesse pratiche, confermando la sua tendenza a limitare la portata di questo reato e della ingerenza ecclesiastica nella sua repressione⁽¹⁸⁾.

Le sue opinioni furono in parte respinte da Alberico Gentili in un suo prolisso e complesso commentario dedicato specificamente al *crimen sortilegii*, dove tuttavia, pur richiamandosi spesso alle dure posizioni di Bodin, egli sostiene infine la necessità di procedere ad un accurato esame medico delle imputate che, qualora riconosciute inferme, avrebbero dovuto essere sottratte ai tribunali e affidate agli ospedali per essere curate⁽¹⁹⁾.

Articolato e ampio è lo scritto di Giovanni Francesco Ponzinibio che afferma con forza l'assurdità dei patti con il demonio: «concludi quod omnia quae fiunt ob ante Daemonis, sive fiant arte magica, sive negromantica, sive hydromantica, vel alia simili arte dicuntur fantastica et non vera»⁽²⁰⁾ e sostiene l'inammissibilità sia della confessione delle imputate «cum tales personae sunt illusae ut est dictum, ergo debet dici quod etiam earum confessio est erronea nec admittenda» sia delle prove testimoniali in quanto la natura meramente spirituale degli eventi in questione escludeva l'attendibilità delle deposizioni.

Persino tra gli ecclesiastici non erano mancate voci dissonanti rispetto alla tradizione. Il gesuita tedesco Friedrich von Spee aveva

⁽¹⁷⁾ A. ALCIATI, *Parergon iuris*, in *Opera omnia*, IV, Basileae 1582, col. 283 ss., lib. VIII, cap. XXII, col. 498 ss.

⁽¹⁸⁾ A. ALCIATI, *Commentaria in titulum iuris canonici de officio ordinarij*, in *Opera omnia*, III, Basileae 1582, col. 625 ss.; in particolare col. 660-661.

⁽¹⁹⁾ A. GENTILI, *Ad tit. C. De maleficis et math. et ceter. similibus, commentarius*, Hanoviae 1604, p. 59. Al riguardo cfr. A. PIERANTONI, *Le leggi contro gli stregoni in Alberico Gentili*, in *Rivista politica e letteraria*, V, 1901, vol. XV, fasc. III, p. 93 ss.

⁽²⁰⁾ J. F. PONZINIBIUS, *Tractatus de lamiis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum*, XI,II, Venetiis 1584, f. 350 ss.

pubblicato nel 1631 una efficace e convinta opera contro la persecuzione della stregoneria dove, pur ammettendo l'esistenza di questo crimine, anzi considerandolo particolarmente pericoloso e degno di essere represso con misure speciali, mirava ad eliminare i metodi arbitrari dei giudici e ad assicurare una serie di garanzie agli imputati ⁽²¹⁾. Questo scritto focalizzava così l'attenzione sul piano strettamente giuridico e processuale, dettando una serie di regole atte a garantire l'imparzialità dei giudici, l'adeguata difesa degli accusati, il rispetto di alcuni principi fondamentali come la presunzione dell'innocenza e la necessità di raccogliere sufficienti indizi per la carcerazione e la condanna.

Di particolare rilievo appaiono agli studiosi odierni le pagine dedicate a dimostrare la crudeltà e l'inutilità della tortura ⁽²²⁾, che induce per lo più a false confessioni nelle quali spesso vengono indicati come complici altri innocenti. In realtà, tutta l'opera nel suo complesso è tesa verso l'obiettivo di introdurre metodi maggiormente razionali e umanitari nel giudizio penale né la sua carica innovativa è sminuita dalla affermazione di credere nella magia perchè, come è stato più volte osservato, potrebbe trattarsi di un espediente dettato dalla prudenza per evitare reazioni violente e accuse di ateismo che avrebbero nuociuto agli scopi dello scritto ⁽²³⁾.

La scienza giuridica tra Cinquecento e Seicento aveva mostrato, perciò di non essere del tutto refrattaria a prendere in considerazione il problema, anche se, con i suoi interventi sporadici e cauti, essa appariva nel complesso molto lontana dal riflettere la vivacità e l'intensità del dibattito che gli intellettuali e i medici di formazione umanistica stavano sviluppando in quell'epoca per dimostrare l'inconsistenza delle credenze relative alle streghe ⁽²⁴⁾. Un nuovo im-

⁽²¹⁾ F. SPEE, *Cautio criminalis ovvero dei processi alle streghe*, a cura e con introduzione di A. FOA, Roma 1986. Su questa opera e il suo autore cfr. H. ZWETSLOOT, *Friedrich Spee und die Hexenprozesse. Die Stellung und Bedeutung der Cautio Criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen*, Trier 1954, M. A. CATTANEO, *Friedrich von Spee e la filosofia del processo penale*, in AA. VV., *In memoria di Ginevra Zanetti*, a cura di G. TODINI, Sassari 1994, p. 129 ss.

⁽²²⁾ P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1953-1954, II, p. 231 ss.; M. A. CATTANEO, *Friedrich von Spee*, cit., p. 166 ss.

⁽²³⁾ M. A. CATTANEO, *Friedrich von Spee*, cit., p. 158 ss.

⁽²⁴⁾ R. CANOSA-I. COLONNELLO, *Gli ultimi roghi. La fine della caccia alle streghe in Italia*, s.l., 1983, p. 33 ss.; G. BONOMO, *Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all'Italia*, 3 ed., Palermo 1985, p. 379 ss.; B. P. LEVACK, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, trad. it., Bari 1990, p. 65 ss.

pulso a riconsiderare la problematica del *crimen sortilegii* scaturì, in seguito, dalla diffusione, in Europa, delle teorie giusnaturalistiche che, esaltando i diritti individuali, propugnando la tolleranza e tendendo alla laicizzazione del diritto, ponevano le premesse per una decisiva svolta nell'affrontare la questione.

Particolarmente significativo al riguardo, appare l'impegno di Christian Thomasius che, influenzato anche dall'opera dello Spee, pubblicò nel 1701 una dissertazione in cui demolisce con le armi della logica e della ragione l'esistenza del crimine di magia contestando, fra l'altro, le argomentazioni del criminalista protestante Carpzov che, in materia, si era dimostrato, a suo avviso, non meno oscurantista degli scrittori cattolici ai quali talvolta espressamente si richiama (25). Secondo Thomasius, credenze come quella che il diavolo possa assumere sembianze corporee, stringere patti con gli esseri umani e unirsi carnalmente con loro sono un retaggio della «superstitio papalis», indegno della chiesa riformata ma purtroppo molto diffuso presso i popoli germanici, che solo in tempi recenti la filosofia cartesiana stava lentamente erodendo. A differenza della trattazione di Spee, tutta basata su argomentazioni giuridiche di tipo processualistico, quella di Thomasius utilizza anche elementi tratti dalla storia e dalla filosofia e si conclude con la negazione recisa dell'esistenza del delitto di magia: «nobis unica cautio est, quia crimen magiae pro fabula habemus, ut princeps non permittat inquiri de crimine magiae, i. e. de foedere hominum cum diabolo (...) et ut iudex inferior numquam inquirat».

Qualche anno più tardi il giusnaturalista tedesco tornava sull'argomento con un'altra dissertazione di taglio storico dove dimostrava che le varie convinzioni a proposito dei fatti e riti diabolici non avevano le loro origini nell'antichità ma risalivano al medioevo radicandosi in provvedimenti pontifici e opere dottrinali ecclesiastiche, poi riprese da legislazioni e scritti successivi che ne avevano ampliato la risonanza e rafforzato l'autorevolezza (26).

L'impostazione fortemente critica nei confronti del cattolicesimo e il carattere radicale delle affermazioni, che suscitò reazioni nega-

(25) CHR. THOMASIUS, *De crimine magiae*, in ID., *Dissertationum academicarum varii inprimis iuridici argumenti*, 4 tomi, Halae Magdeburgicae 1773-1780, II, p. 701 ss. Sul punto cfr. M. A. CATTANEO, *Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius*, Milano 1976, p. 130 ss.

(26) CHR. THOMASIUS, *De origine processus inquisitorii contra sagas*, in ID., *Dissertationum academicarum*, cit., III, p. 595 ss.

tive anche nel mondo protestante, non favorirono certo la diffusione e l'accoglienza in Italia di questi scritti di Thomasius, ma neppure le suggestioni provenienti da scrittori di sicura ortodossia sembrano avere avuto una influenza rapida e generalizzata sulla scienza giuridica. Se il Muratori nel 1745 aveva attribuito alla fantasia malata di «alcune sciocche femmine» i pretesi fenomeni diabolici ⁽²⁷⁾, la disputa aperta dal Tartarotti nel 1749 con il suo *Del congresso notturno delle lammie*, riprendeva e approfondiva spunti e temi emersi nel corso dei secoli precedenti per liquidare definitivamente la stregoneria come una delle assurdità ereditate dal passato ⁽²⁸⁾. Ma i cultori di materie legali appaiono recepire con alquanto lentezza e difficoltà, quando non addirittura rifiutare, le conclusioni di tanti intellettuali.

Un esempio significativo è dato dall'opera di Nicolò Alfani, professore di giurisprudenza all'università di Napoli, che nel suo trattato di diritto criminale pubblicato in tre volumi tra il 1752 e il 1756 ⁽²⁹⁾, dedica un capitolo molto ampio e particolareggiato al delitto di magia qualificandolo come uno dei più gravi in quanto basato sull'intervento del demonio. La ferma convinzione della esistenza di patti tra quest'ultimo e le streghe è sostenuta contro l'opinione di Thomasius e altri scrittori fra i quali Balthassar Becker, Gian Rinaldo Carli, Scipione Maffei, con l'appoggio della autorità di testi sacri, norme di varie epoche, decisioni di tribunali. Le opere dei numerosi scrittori italiani ed europei volte a combattere le credenze nella stregoneria, e in particolare le argomentazioni dei protagonisti della disputa tartarottiana risultano assai ben conosciute dall'Alfani che, tuttavia, preferisce restare aderente alla visione tradizionale e si limita a raccomandare una maggiore scrupolosità nella trattazione delle cause: «solum aio in iis decernendis non praecipiti, et vulgari iudicio esse procedendum: sed prudenti examine

⁽²⁷⁾ L. A. MURATORI, *Della forza della fantasia umana*, Venezia 1745, p. 126 ss.

⁽²⁸⁾ G. TARTAROTTI, *Del congresso notturno delle lammie libri tre*, Rovereto 1749. Su questo testo e la discussione da esso originata cfr. D. PROVENZAL, *Una polemica diabolica nel secolo XVIII*, Rocca S. Casciano 1901; L. PARINETTO, *Magia e ragione. Una polemica sulle streghe in Italia intorno al 1750*, Firenze 1974, p. 80 ss.; M. BERENGO, *Girolamo Tartarotti*, in *Dal Muratori al Cesarotti*, Tomo V: *Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli 1978, p. 317 ss.; R. CANOSA-I. COLONNELLO, *Gli ultimi roghi*, cit., p. 47 ss.; G. BONOMO, *Caccia alle streghe*, cit., p. 417 ss.

⁽²⁹⁾ N. ALFANI, *Juris criminalis ad usum regni neapolitani libri tres*, 3 voll., Neapoli 1752-1756, II: *De criminibus*, p. 82 ss. Su questo giurista cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, 2 voll., Bologna 1970 (ristampa anastatica dell'ed. Napoli 1787-1788), I, p. 48-49.

opus esse, et serio perpendendum, utrum hoc, vel illud possit facile natura, aut arte contingere, vel ne» ⁽³⁰⁾.

Il problema principale posto al riguardo dall'autore è quello di individuare con sicurezza l'intervento del diavolo e, poichè molti eventi naturali vengono scambiati per demoniaci dalle persone ignoranti, egli delinea una minuta casistica attraverso la quale ricavare elementi di giudizio. Ricorrendo ai lumi di varie fonti antiche e moderne, esamina questioni come, ad esempio, quanto tempo si riesca a sopravvivere senza nutrirsi, se sia possibile mangiare il fuoco o essere ventriloqui, fino a che punto si arrivi a sollevare pesi, se i morti appaiono effettivamente ai viventi. I problemi relativi alla competenza del giudice e alle pene sono trattati ampiamente sulla base delle opinioni dei canonisti del passato e, per approfondire l'argomento, l'Alfani consiglia di leggere le opere di autori quali, fra gli altri, Farinaccio, van Espen, Carpzov, Girlandi, confermando la sua piena adesione alla tradizione.

Alla raccolta delle prove è dedicato un paragrafo speciale nella sezione processualistica del trattato ⁽³¹⁾, dove l'autore, dopo avere sottolineato la difficoltà di accertare questo crimine, si richiama ampiamente a Bodin nel sostenere, per i giudizi di stregoneria, la liceità del ricorso a regole diverse da quelle usuali ed elenca gli indizi da ricercare prima di sottoporre gli imputati alla tortura, contro la quale non viene sollevata nessuna obiezione o critica. L'insegnamento di arti magiche, la minaccia di incantesimi seguita da qualche fatto strano, la frequentazione di maghi e prestigiatori, il reperimento di oggetti quali veleni, fiale e contenitori sospetti, libri magici, contratti con il diavolo, la cattiva fama del soggetto bastano ad autorizzare l'applicazione di tormenti e la sola pratica che viene espressamente considerata destituita di fondamento è quella della immersione della strega in acqua con mani e piedi legati in quanto non è dimostrato che la sua eventuale sopravvivenza sia dovuta ad intervento del demonio: «ab hoc inquam experimento cavendum, quod nulla ratione naturali subnititur, sed vulgarem veterum superstitiosamque purgationem redolet» ⁽³²⁾.

Una eccezione fra i giuristi appare, perciò, il veneziano Bartolomeo Melchiori che, nella sua *Miscellanea di materie criminali* del 1741,

⁽³⁰⁾ N. ALFANI, *Juris criminalis*, II, cit., p. 101.

⁽³¹⁾ *Ibidem*, III: *De criminali iudicio*, p. 185 ss.

⁽³²⁾ *Ibidem*, p. 187.

dedica alla stregoneria una trattazione che, per il suo contenuto e per essere scritta in lingua italiana, assume una notevole carica di novità ⁽³³⁾. In essa, l'autore afferma recisamente la necessità di limitare la competenza del foro ecclesiastico, riservando ad esso solo il giudizio sul reato di eresia eventualmente connesso a quello di magia, raccomanda cautela nella valutazione delle confessioni, dimostra con molti esempi l'enorme difficoltà di provare il *crimen sortilegii*, si riallaccia alle osservazioni del Ponzinibio e del medico tedesco Johannes Wier, uno dei più convinti critici cinquecenteschi dell'esistenza dei fenomeni diabolici e, su questa base, ammonisce i giudici a tenere conto della scienza senza farsi impressionare dalla stranezza di fenomeni fisici apparentemente inspiegabili.

Egli riprese e approfondì il tema qualche anno dopo, traendo spunto dalla pubblicazione del libro di Tartarotti «che non solo risvegliò le antiche questioni, ma provoconne di nuove», del quale apprezza molto l'erudizione e la dottrina senza tuttavia condividere la distinzione tra magia e stregoneria operata dallo scrittore roveretano. Melchiori parte dalla enumerazione delle norme contro il *crimen sortilegii* per affermare la loro applicabilità solo nel caso in cui le fattispecie da esse previste siano state efficacemente provate «ma a che giovan le leggi, quantunque diasi per conceduto, che non vacilli la base, a cui si sostentano; se manchi loro il ministero dell'uomo che spiegando la loro forza, e adattandole al caso, le renda attuose? (...) Il punto adunque essenziale consiste nel verificare i fatti, ch'esse astrattamente suppongono; imperciocchè mancando i fatti resta il Gius un ente di ragione senza soggetto» ⁽³⁴⁾. E qui l'autore esprime i suoi dubbi circa la possibilità di arrivare a prove sicure: «lo stabilire chiaramente, e giuridicamente fatti superiori all'ordine della natura, è cosa soprammodo difficile da ottenersi, tutto che diversi Autori pretendano l'averla ottenuta». In questo arduo compito, il giudice, sempre doverosamente rispettoso dei principi della presunzione dell'innocenza e del *favor rei* per cui «semper in dubiis benignora preferenda sunt», è aiutato validamente dal sistema delle prove le-

⁽³³⁾ B. MELCHIORI, *Di qual guisa deve regolarsi il giudice negli omicidj commessi con sortilegio*, in ID., *Miscellanea di materie criminali volgari e latine, composta secondo le leggi civili e venete*, Venezia 1741, p. 70 ss. Su questo scrittore cfr. L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., p. 56 ss.

⁽³⁴⁾ B. MELCHIORI, *Dissertazione epistolare di Bartolomeo Melchiori assessore inviata ad un professore di legge in confermazione del capitolo XIII della sua Miscellanea di Materie Criminali intitolato degli omicidi commessi con sortilegio*, Venezia 1750, p. 10.

gali che è stato «provvidamente introdotto dai nostri Maggiori» per contribuire alla pubblica e privata tranquillità col fornire criteri solidi di guida in mancanza dei quali l'orientamento dell'autorità giudiziaria sarebbe assai più incerto e complicato.

Melchiori esamina perciò le singole fonti delle prove legali: testimoni, scritture, indizi, confessioni, segni e vestigia del delitto, dimostrando che nel *crimen sortilegii* essi non consentono ragionevolmente di giungere all'accertamento del fatto e non esita, a tale proposito, a criticare con decisione le autorevoli affermazioni del Delrio che considerava erroneamente come prove anche eventi naturali quali la grandine o la morte di bambini e di animali. Inaccettabile, inoltre, gli appare il sovvertimento delle regole processuali operato dallo stesso Delrio che, nei giudizi di stregoneria, ammetteva testimoni infami e scomunicati, sosteneva la necessità di seguire l'ipotesi più sfavorevole all'imputato anche se era meno probabile dell'altra, consentiva al giudice di promettere la salvezza del reo per ottenere la confessione e poi di non mantenere l'impegno. Anche Bodin è duramente stigmatizzato perchè «confortò egli il suo giudice a deporre gli scrupoli, a rendersi superiore alle regole forensi, a contentarsi di quel poco lume che mandavagli la fortuna, e a condannare giù alla peggio» ⁽³⁵⁾. Né la forzatura da lui operata delle regole processuali può essere giustificata dalla atrocità del delitto di stregoneria, considerato dallo scrittore francese peggiore del parricidio, in quanto, secondo Melchiori, ciò dovrebbe semmai rendere la raccolta delle prove più cauta e seria anzichè facilitarla e la gravità del reato «non può concedere ai giudici libertà trabocchevoli e meno di tutte, quella di usare a pregiudizio dei rei doppiezze e barratterie» ⁽³⁶⁾.

Gli scritti del Melchiori sono caratterizzati dalla impostazione rigorosamente giuridica delle argomentazioni che evita l'insidioso terreno della teologia per porsi su un piano tecnico-scientifico che consentiva di affrontare il problema con maggiore libertà e speditezza, senza incorrere in sospetti di eterodossia. In questa prospettiva, la via percorsa dal giurista veneziano appare più efficace di quella seguita negli stessi anni dal marchese lombardo Giuseppe Gorini Corio che, nel suo trattato di contenuto politico-giuridico e

⁽³⁵⁾ *Ibidem*, p. 31-32. Sulle posizioni di Bodin e la relativa bibliografia cfr. G. CONTI ODORISIO, *Famiglia e Stato nella «République» di Jean Bodin*, Torino 1993, p. 108 ss.

⁽³⁶⁾ B. MELCHIORI, *Dissertazione*, cit., p. 32.

morale, attacca alla radice la credenza nella magia asserendo che dopo la venuta del Messia, il diavolo aveva perso i suoi poteri sul mondo e, quindi, i fenomeni a lui attribuiti sono frutto della ignoranza popolare ⁽³⁷⁾.

Ma se questa opera si espose alla condanna dei teologi ed ebbe perciò risonanza limitata, anche la soluzione di Melchiori non risulta avere influenzato in modo generalizzato e decisivo la riflessione successiva. È vero che nella seconda metà del Settecento si registra tra i giuristi un aumento di interesse per la tematica relativa alla stregoneria, si intensifica la critica alle impostazioni tradizionali, cresce lo scetticismo nei confronti della esistenza del delitto stesso, ma pochi sono gli scrittori di materie legali che riescono a restare sul terreno puramente giuridico senza lasciarsi invischiare in tematiche di natura teologica precludendosi così una svolta radicale. La prudenza e le esitazioni nel prendere posizione rivelano spesso una difficoltà di fondo nel sostenere apertamente e nel difendere le opinioni più decise che ormai erano state ampiamente dibattute e recepite negli ambienti colti di ispirazione illuministica. Esemplari al riguardo appaiono le considerazioni di Cesare Beccaria che, senza mai nominare direttamente l'eresia e la magia, da una parte esprime con efficacia il suo orrore per la crudeltà delle condanne al rogo ma, dall'altra, evita di affrontare esplicitamente l'argomento: «chiunque leggerà questo scritto accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servirono di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, frallo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancora palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia, non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. (...) Io non parlo che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale e non dei peccati, dei quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia» ⁽³⁸⁾.

⁽³⁷⁾ G. GORINI CORIO, *Politica, diritto e religione. Per ben pensare, e scegliere il vero dal falso in queste importantissime materie*, Milano 1742, p. 200 ss. Su questo personaggio cfr. L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., p. 71 ss.

⁽³⁸⁾ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Monaco 1764, § XXXIII, *Di un genere particolare di Delitti*, p. 99-100.

Senza dubbio, negli atteggiamenti dei giuristi della seconda metà del secolo, si riflettono il tradizionalismo e conservatorismo della classe forense nonché il timore di incorrere nelle censure ecclesiastiche e nei rigori dell'Inquisizione, ma non va trascurato il ruolo rivestito dal generale orientamento dottrinale adottato in Italia. In effetti, la resistenza ad accogliere nella loro interezza le teorie del giusnaturalismo moderno contribuì in misura rilevante al modo cauto e talvolta sfuggente con il quale venne affrontata spesso la problematica della stregoneria.

L'idea che la repressione penale dovesse riguardare solo le azioni esterne e non quelle interne dei soggetti è espressa con chiarezza ad esempio nell'opera di uno scrittore come Giovanni Maria Lampredi, convinto sostenitore e diffusore dei principi del diritto naturale che affermava «cum publica securitas praecipuum sit poenarum obiectum, poena iis actionibus tantum imponitur, quae publicam laedunt securitatem. Si quae civium actiones vitiosae sint, ac nec jura publica nec privata laedunt, poenis civilibus non coercentur (...) non igitur juxta actionum turpitudinem moralem, sed juxta securitatis publicae laesionem poena imponitur, atque adeo non semper peccatum morale, civile etiam peccatum est, plurimumque justitia et virtus moralis ab iustitia et virtute civili distat, quod ut probe animadvertatur oportet» ⁽³⁹⁾.

Ma, mentre in Lampredi non si trova una esplicita applicazione di questi principi al caso del *crimen sortilegii*, la netta distinzione tra diritto e morale, caratteristica della corrente di pensiero facente capo a Pufendorf e Thomasius, incontrò difficoltà di recezione in Italia, dove l'accoglimento dei due scrittori era ostacolato dalla dominante cultura cattolica per il contenuto delle loro teorie, fortemente improntato al protestantesimo ⁽⁴⁰⁾. I giuristi della Penisola si orientarono piuttosto verso l'impostazione di Wolff, caratterizzata dalla unione della sfera etica con quella giuridica, che appariva meno pericolosa per l'ortodossia e che proprio per questo motivo si era largamente diffusa in Austria ad opera soprattutto di Carlo Antonio de'Martini, gli scritti del quale avevano costituito un veicolo di dif-

⁽³⁹⁾ G. M. LAMPREDI, *Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theorematum*, 3 voll., Liburni, 1776-1778, II, pars II, p. 271. Sul Lampredi cfr. P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano 1981.

⁽⁴⁰⁾ M. BAZZOLI, *Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano*, in *Critica storica*, XVI, 1979, p. 3 ss.; ID., *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze 1986, *passim*.

fusione del giusnaturalismo in Italia ⁽⁴¹⁾. In tal modo, nella maggior parte dei cultori delle scienze legali, stentò ad affermarsi quella visione puramente laica del diritto che avrebbe consentito di prendere in considerazione la stregoneria solo in base agli eventuali concreti danni apportati alla comunità senza tenere conto della turpitudine morale di essa. La stessa sua collocazione sistematica tra i delitti contro la religione, accanto all'apostasia, all'eresia, alla blasfemia, allo scisma, indica quanto ancora la tradizione condizionasse il modo di trattare l'argomento.

Così, Filippo Maria Renazzi, professore alla Sapienza di Roma, nel suo manuale di diritto criminale ⁽⁴²⁾, dimostra di avere aderito per molti aspetti alle moderne tendenze illuministiche e, senza dubbio, la sua critica ai metodi autoritari della tradizione, la considerazione dimostrata per scrittori quali Grozio, Pufendorf, Montesquieu, Beccaria e Voltaire, il carattere avanzato delle sue teorie e delle sue soluzioni lo qualificano come uno dei più evoluti penalisti del Settecento. Ma, nella parte dedicata al *crimen sortilegii*, emerge il retaggio del passato.

L'argomento è trattato in maniera sintetica, studiatamente imparziale, riportando opinioni altrui senza prendere una posizione decisa anche se si avverte un certo scetticismo. L'autore parte dalla illustrazione delle varie specie di magia e delle prove relative sulla scorta delle leggi romane e delle teorie dei criminalisti. Accenna brevemente agli autori che negano l'esistenza della magia dimostrando di avere ben presente la polemica tartarottiana e sottolinea la necessità di distinguere accuratamente la stregoneria da altri delitti come la blasfemia, la superstizione, il veneficio, mostrandosi incline ad accogliere l'opinione di quanti ritenevano che gli imputati di magia fossero da affidare alle cure mediche piuttosto che da sottoporre a tortura giudiziaria. Al riguardo ammonisce di non seguire gli scrittori che ammettono anche testimoni ignoranti e di valutare con molta attenzione la confessione dei rei: «in primis vero erit aequi prudentis sollertisque iudicis nosse confessiones ipsas illorum, qui de magia

⁽⁴¹⁾ M. THOMANN, *Influence du «Jus naturae» de Christian Wolff*, introduzione a CHR. WOLFF, *Jus naturae*, in ID., *Gesammelte Werke*, II Abt., Bd XVII, Hildesheim-New York 1972, p. VII ss.; M. R. DI SIMONE, *La cultura pubblicistica in Austria e la sua influenza in Italia dall'antico regime alla restaurazione*, in *Clio*, XXIII, 1987, p. 423 ss.

⁽⁴²⁾ F. M. RENAZZI, *Elementa iuris criminalis*, 5 tomi, Romae 1773-1786, t. IV, lib. IV, pars I, p. 35 ss. Sulla figura di Renazzi cfr. il mio *La «Sapienza» romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma 1980, p. 208 ss.

accusantur non illico amplectendas esse atque pro veritate tenendas, sed oportere eas cum omnibus cognitis factis circumstantiis convenire»⁽⁴³⁾.

Il Renazzi tornò sull'argomento con uno scritto specificamente dedicato ad esso dove approfondisce e amplia i temi presenti nel trattato⁽⁴⁴⁾. In esso, illustra dettagliatamente il significato e l'etimologia del termine *sortilegium* nonché i vari tipi di pratiche magiche sulla scorta di ampie citazioni tratte da molti autori antichi e moderni, enumera con precisione gli argomenti degli scettici e di coloro che credono nell'esistenza di questo crimine, riporta in particolare le posizioni di Tartarotti, Maffei e Mamachi e ricorda le credenze popolari in materia per lasciare emergere solo nelle ultime pagine una presa di posizione di tipo scettico, peraltro esposta in maniera concisa e in termini alieni da impeto polemico. Sui metodi processuali, Renazzi, riprendendo le osservazioni del suo trattato, afferma che «multa alia sunt de Magia, tamquam de crimine excepto a rerum criminalium Scriptoribus tradita atque adnotata, quae partim ridicula, partim saevitate plena, partim denique a recto aequitatis jurisque tramite devia vehementer merent improbari»⁽⁴⁵⁾ e considera una conquista civile il fatto che alla sua epoca i giudizi per magia siano quasi scomparsi, concludendo infine con l'attribuire i fenomeni diabolici alla forza della fantasia di persone deboli di mente e ignoranti.

In alcuni scrittori, la sinteticità della trattazione sul delitto di magia, motivata dal carattere obsoleto del tema, sembra in realtà essere utilizzata anche per esimersi da una critica troppo stringente e polemica che non avrebbe potuto evitare di coinvolgere l'autorità dei teologi. Così, una netta posizione a favore della depenalizzazione della stregoneria è espressa da Gaetano Filangieri che deplora la sopravvivenza di essa nella legislazione criminale della sua epoca ma non arriva ad affrontare approfonditamente l'argomento, giudicandolo ormai superato: «io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi di dimostrare che simili delitti sono una chimera, che gl'imbecilli sono quelli che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro che gli puniscono. Io farei torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che, per allontanare gli uomini da questi errori, la derisione è molto

⁽⁴³⁾ F. M. RENAZZI, *Elementa iuris criminalis*, cit., lib. IV pars I, p.41.

⁽⁴⁴⁾ F. M. RENAZZI, *De sortilegio et magia liber singularis*, Venetiis 1792.

⁽⁴⁵⁾ *Ibidem*, p. 38.

più efficace della pena, l'istruzione più delle leggi, e lo spedale de'matti più del carcere e de' roghi» ⁽⁴⁶⁾.

Lo stesso atteggiamento assume Luigi Cremani che dedica uno spazio assai ristretto al *crimen sortilegii* ⁽⁴⁷⁾ e, ricapitolati i diversi tipi di pratiche magiche e le norme romane in materia, conclude dichiarandosi imbarazzato a sviscerare ulteriormente il problema: «sed pudet de iis fusius disserere; compertum namque est inter omnes sortilegia, divinationes, et quidquid artis magicae vulgus circumfertur, vana esse nomina intuitu aniles fabulas, et vera somnia recensenda». Analoga preoccupazione emerge dall'opera di Alberto De Simoni che, dopo avere sottolineato l'importanza della religione per il buon ordine dello Stato e il conseguente interesse di quest'ultimo a reprimere gli atti contro di essa, afferma che questo genere di crimine va valutato «non già colla proporzione teologica, ma con quella della politica, allorchè si vuole punibile dalla potestà civile» in quanto i delitti devono essere perseguiti «nel calcolo d'influenza maggiore o minore sul pregiudizio, e nocumento dell'interesse civile della società, e giammai in considerazione della intrinseca sua maggiore, o minore malvagità morale, e filosofica, come per lo più i Criminalisti Scrittori hanno malamente calcolato» ⁽⁴⁸⁾. Di conseguenza, pur professandosi rispettoso della Chiesa, dei dogmi, delle leggi, della disciplina di essa, egli evita di affrontare direttamente la spinosa questione della stregoneria alla quale accenna in modo alquanto sommario, sfuggente e non privo di contraddizioni: «lascio adunque agli altri le inutili e spesso esagerate declamazioni contro le funeste cataste innalzate un tempo per sacrificare alle fiamme, sotto l'autorità, e col mezzo medesimo della politica Podestà tante vittime infelici dell'ignoranza e della superstizione il delitto delle quali essendo nulla più che una inutile illusione, o un errore incapace di produrre alcuna reale conseguenza, nulla poterono nuocere alla civile società» ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁶⁾ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, 8 tomi, Napoli 1780-1791, tomo IV, libro III *Delle leggi criminali*, parte II: *De' delitti e delle pene*, cap. LV, p. 515-516.

⁽⁴⁷⁾ L. CREMANI, *De jure criminali libri tres*, 3 voll., Ticini 1791-1793, II, cap. II, p. 31 ss. Sul Cremani cfr. P. BALESTRERI, *Cremani Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma 1984, pp. 593 ss.

⁽⁴⁸⁾ A. DE SIMONI, *Dei delitti di mero affetto*, 2 voll., Como 1783-1784, I, p. 14-15. Su questo personaggio cfr. P. PERUZZI, *Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica Italiana (1802-1805)*, Milano 1971, p. 53 ss.; C. MOZZARELLI, Introduzione a A. DE SIMONI, *Memorie intorno alla propria vita e scritti*, Mantova 1991, p. 9 ss.

⁽⁴⁹⁾ A. DE SIMONI, *Dei delitti*, cit., I, p. 21

Più ampia e chiara è la trattazione di Iacopo Maria Paoletti, professore di giurisprudenza all'università di Firenze e primo assessore del supremo tribunale di giustizia della stessa città, che nel suo trattato di diritto criminale descrive ampiamente i vari tipi di magia raggruppandoli in tre classi ⁽⁵⁰⁾. Alla prima appartengono i prestigiatori, lavoratori del circo, interpreti dei sogni che non sono punibili salvo il caso in cui le leggi locali vietino espressamente le loro attività. La seconda comprende coloro che, come gli auguri, chiromanti e ciarlatani tendono ad influenzare le persone sia a livello fisico che morale meritando di essere perseguiti per dolo e truffa solo se la loro astuzia procura qualche danno effettivo alla salute del corpo o della psiche. Più pericolosa è la terza classe, formata da individui che ricorrono a forze soprannaturali e abusano della religione ricadendo sotto la giurisdizione delle autorità ecclesiastiche. Quanto alle streghe, il Paoletti esprime con decisione il suo scetticismo e la convinzione che esse siano donne infelici, affette da malattie mentali e quindi bisognose di cure mediche, mettendo in guardia i giovani dal dare credito alla tradizione giuridica in questa materia e riportando episodi processuali nei quali mostra come la sentenza fosse ingiusta perchè basata su pregiudizi e superstizione.

Il *crimen sortilegii*, che in questi scrittori, al di là della cautela e degli scrupoli appare ormai considerato con crescente incredulità, resta del tutto in ombra in altre opere penalistiche della fine del Settecento, come in quelle di Francesco Vigilio Barbacovi, Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi. Nel progressivo esaurirsi dell'interesse per questa problematica, emerge il superamento della impostazione ereditata dal passato, che nella scienza giuridica italiana giunge, così, a compimento gradualmente, con una certa lentezza e senza avere suscitato una discussione particolarmente vivace e avanzata.

⁽⁵⁰⁾ I. M. PAOLETTI, *Institutiones theorico-practicae criminales*, 2 voll., Florentiae 1790-1791, I, p. 57 ss. Su questo giurista cfr. G. PREZZINER, *Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, Bologna 1975 (ristampa anastatica dell'ed. Firenze 1810), p. 194 ss.

Indirizzo dell'autore:

dr. prof. Maria Rosa Di Simone, via del Giuba 24, I-00199 Roma
